DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativa all'applicazione provvisoria del verbale concordato che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e Hong Kong

(88/666/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e Hong Kong, siglato il 2 ottobre 1986, viene applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 1987 conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alla decisione 88/213/CEE [1];

considerando che tale accordo prevede la possibilità di procedere ad adeguamenti quantitativi dei contingenti di determinate categorie onde tener conto dell'introduzione della Nomenclatura combinata;

considerando che, al termine delle consultazioni tra la Comunità e Hong Kong, il 29 luglio 1988 è stato siglato un verbale concordato che modifica i contingenti fissati nell'accordo per i prodotti delle categorie 7 e 78;

considerando che, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla conclusione dell'accordo e del verbale concordato, è opportuno applicare quest'ultimo in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1988, fatta salva l'applicazione provvisoria da parte di Hong Kong,

DECIDE:

Articolo 1

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, il verbale concordato che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e Hong Kong è applicato in via provvisoria nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1988, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte di Hong Kong.

Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è invitata a chiedere l'accordo del governo di Hong Kong circa l'applicazione provvisoria del verbale concordato di cui all'articolo 1 ed a comunicarlo al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

[1] GU n. L 97 del 14. 4. 1988, pag. 1.